



Comparto Accademie e conservatori

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: FONDO SCUOLA ESPERO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
25/10/2005	ad oggi	1%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	1%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	* vedi nota

* Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:

- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale optante;
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	1%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	* vedi nota

* Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:

- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale optante;
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

Opzioni quota lavoratore

ESPERO

"Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione" (fonte ESPERO).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Assunto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001				
25/10/2005	ad oggi	1%; 2%; 3%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO
Assunto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000				
25/10/2005	ad oggi	1%; 2%; 3%; 4; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO
Assunto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000, non inferiore a 3 mesi				
25/10/2005	ad oggi	1%; 2%; 3%; 4; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO

LABORFONDS

"Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione" (fonte ESPERO).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Assunto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001				
01/01/2007	ad oggi	1%; 2%; 3%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO
Assunto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000				
01/01/2007	ad oggi	1%; 2%; 3%; 4; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO
Assunto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000, non inferiore a 3 mesi				
01/01/2007	ad oggi	1%; 2%; 3%; 4; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%	posizione stipendiale, indennità	ESPERO

Destinatari

ESPERO

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i dipendenti assunti con: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

LABORFONDS

Dal 01/01/2007 possono aderire al Fondo tutti i dipendenti assunti con: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL ././....

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Accordo istitutivo ESPERO. La contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio d'amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al Fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Indice:

16/02/2005 CCNL quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003

14/03/2001 ESPERO Accordo istitutivo

29/07/1999 Accordo quadro nazionale

16/02/2005

ART. 60 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14.03.2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi, a fronte di specifiche, ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di dotazione datoriale, come previsto dall'art. 12 del predetto Accordo.

14/03/2001

Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola

[...]

Art. 11 - Contribuzione.

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74, legge n. 388/00 è pari, all'1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e 13a mensilità.

La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati. Eventuali voci ulteriori, utili al fine del TFR, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo. Sono altresì contabilizzate da INPDAP:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.96 e di quelli assunti nel periodo dall'1.1.96 al 31.12.00;

- l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, DPCM 20.12.99;

- per i lavoratori assunti dall'1.1.01 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.

3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o

facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio d'amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al Fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.

4. È prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale e alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio d'amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla norma contrattuale.

5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio d'amministrazione.

6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

[...]

Art. 16 - Spese di avvio del Fondo.

Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto della costituzione del Fondo stesso la quota d'iscrizione di £. 5.000 'pro capite' riferita al numero dei dipendenti del comparto.

A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di £. 100 miliardi trasferita ad INPDAP con le modalità dell'art. 3, DL n. 346/00.

All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota d'iscrizione al Fondo nella misura prevista dal Consiglio d'amministrazione.

29/07/1999

Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici

[...]

Art. 11 - Norme sul finanziamento dei Fondi pensione

1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.

2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.

3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12.

5. Nell'accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.

6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.

7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.

8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall'aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.

9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità.
